ALLEGATO C
CAPITOLATO D'ONERI

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL PACCHETTO DI SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE A FAVORE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA

CUP H79B17000030007 CIG 8750161D46

INDICE

PREMESSE…… 3

Art. 1 – Stazione Appaltante e Responsabile Unico del procedimento …… 4

Art. 2 – Condizioni di espletamento dell'attività……..……..... 4

Art. 3 – Luogo di esecuzione del servizio……..... 5

Art. 4 – Modalità di esecuzione delle verifiche e consegna dei prodotti…… 5

Art. 5 – Subappalto…… 5

Art. 6 – Oneri fiscali e spese contrattuali……..…….. 5

Art. 7 – Garanzia definitiva…… 6

Art. 8 – Modalità di fatturazione e pagamenti ……..…… 6

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari ……..……..……..…… 7

Art. 10 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro……...…… 8

Art. 11 – Obblighi generali dell'Aggiudicatario …… 8

Art. 12 – Penali ……..…… 9

Art. 13 – Responsabilità civile: danni a cose e persone……..……..……..…… 9

Art. 14 – Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa..……..……...…… 9

Art. 15 – Recesso.……...…… 10

Art. 16 – Modifica del contratto e divieto di cessione del contratto e del credito …… 11

Art. 17 – Diritti d'autore e diritti d'uso…….. 11

Art. 18 – Protocollo di legalità e Codice di comportamento……..…… 11

Art. 19 – Trattamento dei dati ……..…….. 12

Art. 20 – Foro competente per eventuali controversie ……..……. 13

Art. 21 – Rinvio a norme di diritto vigente……..……..……..……. 13

PREMESSE

Il presente Capitolato d'oneri definisce le norme applicabili alla procedura di gara e agli impegni che l'Aggiudicatario dovrà adempiere in fase di esecuzione del contratto, in aggiunta a quanto previsto nel Disciplinare di gara di cui all'Allegato A del decreto dell'UO AdG Italia-Croazia n. 120 del 9 giugno 2021.

Per la descrizione del servizio si rinvia al Capitolato tecnico di cui all'Allegato B**.**

Il servizio è finanziato con i fondi dell'Asse 5 "Assistenza Tecnica" del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia.

Il presente affidamento è disciplinato dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito *Codice*), nonché dalle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Si applicano inoltre:

- Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per il periodo 2014-2020;
- il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020 approvato con Decisione C (2015)9342 del 15 dicembre 2015, modificato con Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017, Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018, Decisione C(2019)277 del 23 gennaio 2019 e Decisione C(2020)3760 dell'8 giugno 2020 consultabile sul sito https://www.italy-croatia.eu/docs-and-tools;
- Regolamento 2016/679/UE General Data Protection Regulation (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, approvato in data 14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo;
- Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo Unico della radiotelevisione";
- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. di attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 "Sblocca Cantieri" convertito in L. n. 55 del 14 giugno 2019;
- D. L. n. 76 del 16 luglio 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020;
- Deliberazione di Giunta regionale 12 gennaio 2016 n. 1 "Deliberazione della Giunta regionale n. 1260 del 7 giugno 2005 "Disposizioni in materia di coordinamento dell'attività di comunicazione e informazione della Giunta regionale". Modifiche ed integrazioni. Approvazione Social media policy";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 689 del 16 maggio 2017 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 5 "Assistenza Tecnica". Presa d'atto della Strategia di comunicazione del Programma e autorizzazione a procedere con le attività necessarie alla sua attuazione nonché con quelle necessarie all'organizzazione degli incontri del Comitato di Sorveglianza";
- la Strategia di Comunicazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020, approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta tenutasi a Venezia in data 13 e 14 dicembre 2016, e di cui la Giunta regionale ha successivamente preso atto con DGR n. 689 del 16 maggio 2017, consultabile sul sito https://www.italy-croatia.eu/docs-and-tools;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 916 del 9 luglio 2020 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 5 "Assistenza Tecnica". Aggiornamento delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 16 maggio 2017, approvazione di modifiche procedurali e autorizzazione all'indizione di gara per l'acquisizione di un pacchetto di servizi per la comunicazione";
- Deliberazione di Giunta Regionale 08 maggio 2018, n. 596 "Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection regulation (GDPR). Misure relative alla protezione dei dati personali. Istruzioni per i trattamenti di dati personali. Costituzione "Gruppo di lavoro GDPR";
- Deliberazione di Giunta regionale 16 ottobre 2018 n. 1482 "Autorizzazione all'estensione dell'accordo i collaborazione con la Regione Lombardia, approvato con la DGR 1333/2016, per l'utilizzo della

piattaforma di E-procurement SINTEL-NECA di proprietà della Regione Lombardia e gestito da A.R.C.A. S.p.a.";

- le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9 giugno 2012, e successivamente aggiornato con DGR n. 951del 2 luglio 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;
- "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto", adottato con DGR n. 38/2014 e approvato con DGR n.1939/2014, reperibile sul sito istituzione della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it nella sezione "*Amministrazione trasparente*", "*Disposizioni generali*", "*Atti generali*".
- Linee Guida n. 2 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;
- Linee Guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1096 del 26/10/2016 aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con Delibera n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Linee Guida n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018.

Art. 1 – Stazione Appaltante e Responsabile Unico del Procedimento

La Stazione Appaltante è costituita da:

- Regione del Veneto – Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia
  Dorsoduro 3494/A – 30123 Venezia
  Punti di contatto: tel. 0039 041 2791781
  e-mail: italia.croazia@regione.veneto.it
  posta elettronica certificata: italia.croazia@pec.regione.veneto.it

Responsabile Unico del procedimento è rappresentato da:

- Direttore dell'U.O. AdG Italia-Croazia, dott. Pietro Cecchinato

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 1, del Codice, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito *DEC*) saranno attribuite in sede di stipula contrattuale.
Il DEC, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, nonché fornire parere sull'andamento del servizio ai fini dell'applicazione delle penali.

Art. 2 – Condizioni di espletamento dell'attività

Con la stipula del contratto l'Aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio come descritto nel Capitolato tecnico, di cui all'Allegato B, entro il limite economico ed il periodo di durata del contratto, decorrente dalla stipula e fino al 30 giugno 2023, come indicato nel Capitolato tecnico.

In corso d'opera, l'Aggiudicatario deve assicurare il permanere delle condizioni di ammissibilità dichiarate in sede di partecipazione alla gara.

L'eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è ammessa a patto che i sostituti presentino le stesse caratteristiche richieste in sede di procedura di gara e previa approvazione della Stazione Appaltante.

Al fine di assolvere compiutamente al servizio affidato, l'Aggiudicatario dovrà assicurare, con oneri a suo carico, la mobilità dei componenti del Gruppo di lavoro, di cui al Capitolato tecnico (Allegato B), presso le sedi istituzionali a livello regionale, nazionale ed europeo/area di Programma.
Il personale dovrà operare senza compromettere, in alcun caso, il regolare svolgimento dell'attività che si svolge presso la Regione del Veneto, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti.

Nell'espletamento del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà adottare ogni utile accorgimento al fine di rispettare le norme ed i principi in materia di acquisti verdi per quanto compatibile con l'oggetto del contratto (coerentemente con quanto contenuto nel piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione).

Art. 3 – Luogo di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali saranno eseguite presso la sede della ditta aggiudicataria, fatta salva l'eventuale presenza presso le sedi della Regione del Veneto di personale dell'Aggiudicatario dedicato allo svolgimento del servizio, nonché presso le sedi italiane ed estere (localizzate nel territorio del Programma di cooperazione/territorio europeo) che saranno indicate dall'Amministrazione.

Art. 4 – Modalità di esecuzione delle verifiche e consegna dei prodotti

Le verifiche di esecuzione del servizio verranno attuate durante tutto il corso di realizzazione del servizio da parte del RUP e del DEC dell'Amministrazione, in contradditorio con il referente individuato dall'Aggiudicatario.

E' facoltà dell'Amministrazione effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Aggiudicatario alle prescrizioni del Capitolato tecnico.
Qualora le prestazioni rese dall'Aggiudicatario non risultassero conformi agli standard di qualità stabiliti dalle norme vigenti in materia e dal Capitolato tecnico, l'Amministrazione potrà comminare penali e richiedere conseguenti danni per rendere l'esecuzione conforme alle prescrizioni contrattuali.

L'Aggiudicatario dovrà garantire l'accesso al personale incaricato in qualsiasi ora lavorativa e in ogni zona di esecuzione del contratto per esercitare le attività di controllo. Detti controlli saranno effettuati in contradditorio tra le parti.

L'Amministrazione, a seguito dei controlli effettuati, farà pervenire all'Aggiudicatario le eventuali osservazioni e contestazioni rilevate dagli organi di controllo, alle quali l'Aggiudicatario potrà, entro il termine previsto dall'Amministrazione, presentare controdeduzioni scritte via comunicazione e-mail pec.
L'Aggiudicatario dovrà consegnare ogni prodotto nonché ogni altra documentazione dimostrativa dell'attività svolta secondo le modalità che saranno individuate dall'Amministrazione.

Art. 5 – Subappalto

E' ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.
L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto Aggiudicatario, al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori.
Tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono assunti dall'Aggiudicatario anche nei confronti di eventuali subappaltatori.
Nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi indicati all'articolo 9 del presente Capitolato d'oneri.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Art 6 – Oneri fiscali e spese contrattuali

L'Aggiudicatario dichiara che le prestazioni oggetto dell'affidamento sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'IVA, che l'Aggiudicatario è tenuto a versare.
Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del contratto nonché le spese di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana e degli avvisi di gara sui quotidiani ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice, ad eccezione delle spese che fanno carico all'Amministrazione per legge.
La Stazione Appaltante comunicherà all'Aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese (stimate complessivamente in circa € 8.000,00), nonché le relative modalità di pagamento. Le spese dovranno essere rimborsate alla Regione del Veneto entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 7 – Garanzia definitiva

Ai fini della stipula del contratto, l'Aggiudicatario deve prestare, una garanzia definitiva a favore della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 103 del Codice, pari al 10% dell'importo del contratto, redatta secondo lo schema contenuto nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31.

Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo l'importo della cauzione definitiva può essere ridotto con i criteri e le modalità di cui all'art. 93 del Codice. Si precisa in merito che:

a) in caso di partecipazione RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle certificazioni, attestate da ciascuna impresa secondo le modalità previste;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, l'importo della garanzia è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), rilasciata dagli intermediati iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinunzia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice Civile.

In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte dell'Amministrazione e pertanto è inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali.
La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso l'Aggiudicatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci (10) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Art. 8 – Modalità di fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo a fronte del servizio svolto verrà corrisposto, previo rilascio dei certificati di regolare esecuzione emessi dal RUP ai sensi dell'art. 102, co. 2 del Codice e alla verifica della regolarità contributiva, secondo quanto di seguito riportato:

- 10% di anticipo in corrispondenza alla presentazione del Piano operativo della comunicazione da parte dell'Aggiudicatario e approvazione da parte della Stazione Appaltante;

- n. 2 tranche semestrali il cui importo sarà commisurato agli effettivi stati di avanzamento dei lavori, dichiarati dall'Aggiudicatario ed approvati, previa verifica, dalla Stazione Appaltante sulla base dei valori indicati nel dettaglio dei costi presentato dall'Operatore economico in sede di offerta;
- saldo alla conclusione del contratto, prevista per il 30 giugno 2023; l'importo sarà commisurato alle attività operativamente concluse, dichiarate dall'Aggiudicatario ed approvate previa verifica dalla Stazione Appaltante sulla base degli importi indicati nel dettaglio dei costi presentato dall'operatore economico in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Per il pagamento delle tranche semestrali e del saldo, le fatture dovranno essere accompagnate da relazione descrittiva sull'attività svolta nel periodo di riferimento e comprendere il riepilogo dei prodotti/documenti consegnati.

Il pagamento sarà effettuato entro i termini di legge a far data dalla ricezione delle fatture elettroniche che dovranno essere intestate a:

Regione del Veneto – Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia, Dorsoduro 3494/A – 30123 Venezia (Cod. Fisc. 80007580279 – P. IVA 02392630279) Codice Univoco Ufficio: C1XJFZ Descrizione: Pacchetto di servizi per la comunicazione a favore del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. CUP: H79B1700003000 – CIG: 8750161D46

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge n. 89 del 23 giugno 2014.

In particolare l'Aggiudicatario si obbliga, anche nei confronti di eventuali subappaltatori a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'Aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente, nei termini di cui all'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente. La mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva;
- comunicare alla Stazione Appaltante le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- indicare in ogni fattura il CIG e il CUP della procedura;
- prevedere nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti interessati all'appalto un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
- inviare la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e dalle disposizioni regionali in materia.

L'Aggiudicatario si impegna a prevedere nei contratti sottoscritti con subcontraenti interessati all'appalto un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, in caso di ricorso a subcontratti l'Aggiudicatario dovrà fornire:
- una dichiarazione che attesti per quali servizi si è ricorso al sub-contratto, con l'indicazione dei nomi dei sub-contraenti, l'importo della singola sub-fornitura, l'oggetto del lavoro/servizio/fornitura affidato (nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto);
- copia del documento sulla tracciabilità finanziaria compilato dal sub-contraente unitamente alla fotocopia della carta di identità del firmatario;
- evidenza degli avvenuti pagamenti relativi ai sub-contratti, ovvero i pagamenti effettuati dall'operatore economico al sub-contraente attraverso bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, da cui si possa riconoscere chiaramente l'importo corrisposto al sub-contraente;
- evidenza dell'indicazione, negli strumenti di pagamento relativi alla transazione (es. causale del bonifico), dei codici CIG e CUP della gara.

Art. 10 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione del contratto, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro e loro successive modifiche ed integrazioni, applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività.
Gli obblighi di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, durante tutta la durata del servizio.
L'Aggiudicatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del Codice degli Appalti, in caso di inadempienza contributiva, accertata mediante il DURC nei confronti di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del servizio, la Regione del Veneto avrà diritto a rivalersi sulla garanzia, di cui all'art. 7 del presente Capitolato.
Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 105, co. 14 del Codice in caso di subappalto.

Art. 11 – Obblighi generali dell'Aggiudicatario

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione dei servizi indicati nel contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
L'Aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d'oneri, nel Disciplinare di gara e nell'Offerta.

L'Aggiudicatario si obbliga a:
- manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che eventuali terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali rese ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerato con il corrispettivo contrattuale omnicomprensivo.

Art. 12 - Penali

Qualora si verificassero inadempienze da parte dell'Aggiudicatario nell'esecuzione delle obbligazioni previste dal Capitolato tecnico, e dal presente disciplinare, la Stazione Appaltante applica una penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
La penale verrà applicata, in caso di ritardo nella consegna dei servizi richiesti in riferimento alle scadenze previste dal Piano operativo di comunicazione aggiornato come concordato con la Stazione Appaltante successivamente all'affidamento e in coerenza con le tempistiche definite nel Capitolato tecnico, per ogni giorno di ritardo, per un importo pari a € 100,00, fino ad un massimo del 5% dell'importo netto affidato.

In ogni caso, l'applicazione della penale sarà preceduta dalla constatazione scritta degli addebiti all'Aggiudicatario, il quale dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della constatazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio della Stazione Appaltante, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, le penali saranno applicate all'Aggiudicatario a decorrere dalla data dell'inizio dell'inadempimento.
Nel caso di applicazione di penali, la Stazione Appaltante provvederà a recuperare il relativo importo sulla fattura. L'applicazione delle penali non esonera l'adempimento dell'obbligazione e non solleva dalle responsabilità civili e penali che l'aggiudicatario si è assunto con la stipula del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude all'Amministrazione la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 14 del presente capitolato.
Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità irrogate, l'Amministrazione potrà rivalersi sull'importo da liquidare, decurtato in base all'ammontare delle penali sopra previste o escutere la garanzia definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.
L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal referente dell'Aggiudicatario al RUP a mezzo pec all'indirizzo italia.croazia@pec.regione.veneto.it per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 107 del Codice degli Appalti.

Art. 13 – Responsabilità civile: danni a persone o cose

Nell'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose appartenenti all'Amministrazione regionale o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
L'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L'Aggiudicatario risponde, nei limiti di legge, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente appalto. In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza o errore professionale dell'Aggiudicatario e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti.

Art. 14 – Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

Fatte salve le cause generali di risoluzione dei contratti, la Regione del Veneto potrà risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con le modalità previste dalla vigente normativa, in tutti i casi di mancato adempimento delle prestazioni richieste nel presente appalto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Capitolato tecnico, nel contratto e negli atti e documenti in essi richiamati.
Fatta salva la facoltà di applicazione delle penali, di cui al precedente articolo 12, in caso di reiterato inadempimento dell'Aggiudicatario, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto di appalto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 7 (sette) giorni lavorativi, che, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, verrà assegnato dalla Regione del

Veneto per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per il risarcimento del maggior danno.
Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 108 del Codice, la Regione del Veneto si riserva la facoltà di procedere, previa contestazione di addebito, alla risoluzione del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile a tutto rischio e danno dell'Aggiudicatario, nei casi espressamente richiamati negli articoli specifici del presente Capitolato, nonché nei seguenti casi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- l'ammontare complessivo delle penali superi l'ammontare del 5% del valore stimato dell'appalto;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti (escluse le trasformazioni societarie), fallimento, liquidazione ed altre procedure concorsuali, fatta salva l'ipotesi di concordato con continuità aziendale (art. 186 bis R.D. n. 267/1942);
- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente affidamento e per lo svolgimento delle attività contrattuali, nonché in caso di perdita dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del proprio personale;
- palese e manifesta inosservanza degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- comprovata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 7 del presente Capitolato;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- ogni comportamento in violazione delle norme di legge o contrario al principio generale di buona fede contrattuale.

Il contratto stipulato per il presente servizio è sottoposto, inoltre, a condizione risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui, successivamente alla stipula, dovessero pervenire riscontri negativi alle verifiche sui requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del Codice e, in particolare, eventuali comunicazioni e informazioni interdittive di cui all'articolo 84 del D.lgs. n. 159 e ss.mm.ii.
L'Amministrazione si riserva di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stressi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice degli Appalti.
La Regione del Veneto si riserva, altresì di valutare le condizioni per procedere alla risoluzione del presente contratto nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
In caso di risoluzione, l'Aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura a favore della Regione del Veneto.
In tutti i casi di risoluzione previsti nel contratto, la Regione del Veneto ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Nel caso di risoluzione del contratto di servizio, l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto di servizio.
In caso di risoluzione contrattuale l'Amministrazione ha la facoltà di procedere ad affidare il servizio scorrendo la graduatoria di gara.

Art. 15 – Recesso

E' facoltà della Stazione Appaltante recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 del Codice, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante

invio all'Appaltatore di apposita comunicazione pec, la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso.
In tal caso l'Amministrazione si obbliga, nei confronti dell'Aggiudicatario, al pagamento delle sole prestazioni eseguite o in corso di esecuzione al momento in cui viene comunicato il recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni previste contrattualmente oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 109 co. 2 del Codice..
Dalla data di comunicazione del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.
Nel caso di recesso l'Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 16 – Modifica del contratto e divieto di cessione del contratto e del credito

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'Amministrazione potrà apportare modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 co. 2 del Codice e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Salve le vicende soggettive inerenti all'Aggiudicatario, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina prevista dall'art. 106 del Codice, è fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione. In difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del precedente art. 14.

E' vietata qualsiasi cessione del credito afferente il rapporto contrattuale, con la conseguente responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti dell'Amministrazione e dei rispettivi cessionari.

Art. 17 – Diritti d'autore e diritti d'uso

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In tal caso, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie.
Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dal contratto, ai sensi del precedente art. 14.
Trattandosi di opere create e pubblicate a nome, per conto e a spese della Regione del Veneto, il diritto di autore spetta a detta Amministrazione Appaltante.
Tutti i materiali prodotti relativamente al presente servizio sono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà incondizionatamente farne uso e cessione a terzi e che potrà tutelare i propri diritti a termini di legge.
L'eventuale materiale prodotto in corso d'opera dovrà essere consegnato in formato originario alla Stazione Appaltante.

Art. 18 – Protocollo di legalità e Codice di comportamento

L'Aggiudicatario è obbligato ad accettare incondizionatamente contenuto ed effetti, tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità tra Regione del Veneto, Uffici territoriali del Governo del Veneto, ANCI e

UPI ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla DGR n. 951 del 02/07/2019, pubblicato nel sito della Regione del Veneto, consultabile e liberamente accessibile al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita e da considerarsi, pur se non materialmente allegato, parte integrante e sostanziale del contratto relativo al presente appalto tra Regione del Veneto Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto", adottato con DGR n. 38/2014 e approvato con DGR n.1939/2014.
Il Codice di comportamento è reperibile sul sito istituzione della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it nella sezione "*Amministrazione trasparente*", "*Disposizioni generali*", "*Atti generali*".
L'Aggiudicatario si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso Codice di comportamento i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto", costituisce motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 19 – Trattamento dei dati

I dati personali forniti saranno trattati dall'Amministrazione per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura di gara e successiva gestione del contratto.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il titolare del trattamento dei dati è:

- la Regione del Veneto/Giunta Regionale,
  Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901
  Venezia

Il delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018, è:

- il Direttore della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia
  dott. Pietro Cecchinato

Il Data Protection Officer ha sede presso:

- Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168
  30121 Venezia
  email: dpo@regione.veneto.it

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione dei compiti assegnati, si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.
Per i compiti e le funzioni affidate con la stipula del contratto, l'Aggiudicatario assumerà la qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).
L'Aggiudicatario – Responsabile del trattamento dovrà in particolare:

a) trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli interessati;
b) raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio affidatogli;
c) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
d) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
e) non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dal contratto e/o necessari per l'adempimento dello stesso;

f) adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dell'art. 32;
g) individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dal contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;
h) rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall'Amministrazione per garantire la sicurezza dei dati personali;
i) custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1 del GDPR) in maniere che ad essi non accedano persone non autorizzate;
j) tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, nell'ambito dell'incarico ricevuto per conto dell'Amministrazione, secondo quanto prescritto dall'art. 3, paragrafo 2, del GDPR;
k) non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;
l) informare l'Amministrazione, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "databreach"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;
m) assistere l'Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d0impatto ("Privacy Impact Assessment" – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);
n) informare l'Amministrazione di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione medesima di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli interessati;
o) coadiuvare l'Amministrazione nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;
p) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o revocato;

Il trattamento avrà durata pari alla durata del contratto tra le parti, Amministrazione e Aggiudicatario – Responsabile del trattamento. All'esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.
Il Responsabile del trattamento mette a disposizione dell'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni dell'Amministrazione di cui al presente articolo e consente all'Amministrazione medesima l'esercizio del potere di controllo e di ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit). Qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del responsabile del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.
Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile del trattamento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 20 – Foro competente per eventuali controversie

Le eventuali vertenze tra l'amministrazione e l'affidatario che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Art. 21 – Rinvio a norme di diritto vigente

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'oneri si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.